

N. 1947/2020 R.G.



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa n. 1947/2020 R.G.  
promossa da  
**CONDOMINIO C....**  
contro  
**R. S.R.L.**

**Verbale dell'udienza in assenza**  
**conseguente a [trattazione scritta](#)**  
**(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)**  
**ai fini dello svolgimento dell'[udienza di prima comparizione e trattazione della causa](#)**

Oggi **12 giugno 2020**, alle ore **10.05**, il giudice, richiamate le **linee guida 7 maggio 2020** adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

dato atto che:

- deve svolgersi l'udienza di prima comparizione e trattazione;
- l'ordinanza 7 maggio 2020 che, da ultimo, ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7° co., lett. h), è stata regolarmente comunicata alle parti;

ritenuto che:

- le parti hanno depositato la nota scritta nel termine a ciascuna assegnato;
- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
- la domanda monitoria è stata proposta per ottenere il pagamento del residuo prezzo pari ad euro 5.779,55 di cui alla fattura 28 settembre 2015 n. 1166 (vendita e posa in opera dei dispositivi meglio descritti in fattura), il pagamento integrale della fattura 21 dicembre 2015 n. 1701 di euro 20.709,50 (fornitura e posa in opera dei dispositivi meglio descritti in fattura), il pagamento integrale della fattura 31 dicembre 2017 n. 2109 di euro 198.25 (intervento meglio descritto in fattura);

- mentre non vi è specifica contestazione (né vi era stata prima del giudizio) dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda monitoria, e a ben vedere nemmeno specifica e tempestiva contestazione delle fatture azionate in sede monitoria (una delle quali – la fattura 28 settembre 2015 n. 1166 - parzialmente pagata con grande ritardo, oltre due anni dopo l'emissione della fattura), l'opposizione, in larga parte fondata su fatti generici o non pertinenti, è sfornita di prova scritta, tale non potendo dirsi – in ragione della data e del contenuto – buona parte dei documenti prodotti (risalenti ad anni anteriori o a fatti del tutto estranei a quelli per cui è causa; formati dallo stesso opponente o provenienti da condomini o formati ad anni di distanza dai fatti posti a fondamento della domanda), tanto più che in relazione al credito di cui alla fattura 21 dicembre 2015 n. 1701 di euro 20.709,50 l'opposta ha altresì sollevato eccezione di decadenza e che prima del giudizio nessuna chiara e tempestiva contestazione era stata sollevata con riguardo alle altre due fatture azionate (delle quali



– come già detto – una delle due è stata solo parzialmente pagata a oltre due anni di distanza dall'emissione);

- va concessa la provvisoria esecuzione;

- è peraltro preferibile una soluzione amichevole;

- la causa ha infatti ad oggetto diritti disponibili e l'invio in mediazione ex art. 5, 2° co. d.lgs. n. 28/2010 ne consente la risoluzione con un accordo amichevole (si intende qui richiamato in linea generale il Protocollo sulla mediazione delegata discusso nell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna e sottoscritto il 19 novembre 2015);

- natura della causa e **valore** della stessa (da rapportare ai **prevedibili e non trascurabili** costi processuali), condotta anteriore al processo, posizione assunta sin qui dalle parti e documentazione prodotta, prevedibile non breve durata del processo (in relazione alla possibile istruttoria da svolgersi), entità dei **costi processuali** attesi (e verosimilmente **non proporzionati alla posta in gioco**), **possibilità per le parti di definire un ragionevole equilibrio tra rispettive posizioni anche al fine di anticipare un sia pur parziale adempimento e comunque di evitare nuove spese processuali**, rendono opportuno il passaggio della causa in mediazione: poiché nel caso di specie è stato promosso **giudizio ex art. 645 c.p.c.**, l'omessa attivazione della mediazione, con specifico **onere a carico dell'opponente** (attore in senso processuale), comporterà l'**improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo**, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione;

- in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, in sede di liquidazione delle **spese del giudizio** si provvederà anche su **spese e indennità del procedimento di mediazione**, e sul **compenso del difensore** per l'assistenza prestata durante la procedura;

- la **partecipazione personale delle parti assistite dai difensori** al primo incontro informativo di mediazione (in conformità alle previsioni dell'art. 2 del citato Protocollo 19 novembre 2015) consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione;

- in mancanza di un accordo, saranno esaminate le altre istanze dei difensori;

- anche la prossima udienza si terrà con la modalità della trattazione scritta nei termini già illustrati in ordinanza 7 maggio 2020;

- come già indicato nell'ordinanza 7 maggio 2020, le disposizioni del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice (dunque, in caso di accordo i difensori informeranno tempestivamente il giudice); inoltre, il **mancato deposito della nota scritta** sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica all'udienza in presenza (**artt. 181 e 309 c.p.c. nel rito ordinario**; v. anche l'ordinanza a verbale 21 maggio 2020 nella causa n. 17752/19 R.G., in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/proc%20civile/23689#gsc.tab=0>), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità (il deposito telematico, segnalato anche via email) che consentano l'immediata estinzione del processo;

- il **provvedimento inserito nel verbale telematico**, come tale conoscibile dalle parti, non è oggetto di autonoma comunicazione (v. già la predetta ordinanza nonché le linee guida 7 maggio 2020);

**p.q.m.**

**A)** visto l'art. 648 c.p.c.

**concede** la **provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo** 11 dicembre 2019 n. 6582;

**B)** **invita caldamente** le parti ad una soluzione amichevole;

visto l'art. 5, 2° co., d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,

**dispone** l'esperimento del procedimento di mediazione, da promuoversi avanti all'organismo competente per territorio prescelto dalla parte più diligente, **a pena di improcedibilità dell'opposizione** e assegna **termine di quindici giorni** per la presentazione della domanda di mediazione;

**avvisa** che la mancata partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell'art. 116, 2° co., c.p.c.;



**dispone** che, a cura della parte istante la mediazione, copia del presente provvedimento sia depositata presso l'organismo prescelto, unitamente all'istanza di avvio;

**fissa** la nuova udienza **giovedì 23 luglio 2020 ore 9,15 sempre per trattazione scritta** per verificare l'esito della mediazione, con termine sino al **17 luglio 2020** per nota scritta delle parti (nella nota le parti riferiranno in ordine all'esito della mediazione e formuleranno le loro istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo);

**invita** parte convenuta a depositare in via telematica – se già non compiutamente avvenuto - la documentazione già prodotta in fase monitoria;

**invita** la parte più diligente a depositare in telematico, non appena possibile e prima dell'udienza, **documentazione attestante l'avvenuta attivazione della mediazione delegata**;

**invita** le parti, in caso di programmata comparizione davanti al mediatore in data successiva a quella della nuova udienza o di protrarsi della mediazione, a segnalarlo in telematico tempestivamente al giudice con espressa e documentata richiesta di rinvio;

**invita caldamente** le parti ad una **soluzione amichevole** della causa: in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza i difensori ne daranno **tempestivo avviso** al giudice, oltre che in via informale (email), mediante **comunicazione trasmessa in via telematica** con congruo anticipo rispetto all'udienza (per consentire una diversa organizzazione del ruolo) e depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza.

Il giudice  
Antonio Costanzo

